

**STATUTO DELLE NORME SUL FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA'**  
**"CENTRO ROMA VELA ANEMOS- SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A**  
**RESPONSABILITA' LIMITATA"**

Allegato "A"  
dell'atto  
Rep. n. 3005  
Racc. n. 1987

**Art. 1 - Denominazione**

La società è denominata: "CENTRO ROMA VELA ANEMOS SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITA' LIMITATA" ovvero in forma breve "CROMAVELA S.S.D. a R.L."

**Art. 2 - Oggetto**

La società, esclusa ogni finalità lucrativa, ha per oggetto esclusivo l'esercizio di attività sportive a livello dilettantistico nell'ambito della disciplina della vela e pertanto, a titolo meramente esemplificativo e non tassativo od esaustivo potrà:


- organizzare, promuovere e sviluppare attività sportive a livello amatoriale nel campo della disciplina sportiva suddetta;
- istituire scuole di vela secondo le normative vigenti ed organizzare ed attuare programmi didattici per la formazione e la preparazione di formatori e squadre dilettantistiche ed amatoriali per lo svolgimento e la diffusione della disciplina sportiva costituente l'oggetto sociale;
- organizzare e partecipare a manifestazioni sportive e ricreative nell'ambito della suddetta disciplina sportiva.

Nell'ambito dell'attività di cui all'oggetto sociale principale sopra esposto la società non potrà gestire rapporti sportivi di natura professionale o con atleti professionisti, quali regolati e disciplinati dalle norme di cui alla L. 18 novembre 1996 n. 586 alla quale la società resterà del tutto estranea.

Al fine di raggiungere l'oggetto sociale e quindi in via esclusivamente strumentale la società potrà altresì:

- occuparsi della gestione di palestre, campi, piscine e strutture tecnico-sportive per l'avvio, l'aggiornamento ed il perfezionamento delle attività sportive correlate alla suddetta disciplina;
- svolgere operazioni ed attività relative ad ampliamento, attrezzamento e miglioramento degli impianti sportivi ove la stessa opera;
- compiere operazioni di acquisto di immobili e mobili anche registrati, da destinare allo svolgimento delle attività sportive di cui all'oggetto sociale;
- procedere alla gestione di bar, ristoranti e centri di ristorazione posti all'interno delle strutture e degli impianti sportivi ove la stessa opera.

Sempre in via strumentale la società potrà altresì procedere al compimento di tutte quelle operazioni, anche di carattere mobiliare, immobiliare e finanziario, che fossero ritenute dall'Organo Amministrativo pertinenti all'oggetto sociale e/o utili od opportune al suo conseguimento, potendo anche procedere all'acquisizione di interessenze o quote di partecipazione in altre società costituite o costituende sempreché per l'oggetto o l'ampiezza della partecipazione non né risulti mo-



dificato lo scopo primario sopra enunciato.

Resta del tutto estranea all'attività di cui all'oggetto sociale l'esercizio delle attività qualificate dalla legge quali in ottemperanza alle norme di cui alla L. 1/1991 nonché alle vigenti disposizioni in materia bancaria e creditizia ex D.Lgs. 385/1993 e successive modifiche ed integrazioni nonché delle attività che siano riservate a soggetti iscritti negli appositi albi od ordini professionali.

Il tutto dovrà essere svolto in ossequio ai principi ed alle norme etico-morali-comportamentali dello sport, alle norme e direttive del C.O.N.I., del C.I.O., delle Federazioni Sportive Nazionali e degli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti cui la stessa è libera di aderire

#### **Art. 3 - Sede**

La società ha sede nel Comune di Roma (RM) all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111 ter delle disposizioni di attuazione del Codice Civile.

La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo del Comune sopra indicato con semplice decisione dell'organo amministrativo, spetta invece ai soci decidere il trasferimento della sede in comune diverso da quello indicato e l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie.

Filiali, succursali, agenzie, uffici di rappresentanza, sia in Italia che all'estero, potranno essere istituite o soppresse con semplice decisione dell'organo amministrativo.

#### **Art. 4 - Durata**

La durata della società è stabilita sino al 31 dicembre 2100.

#### **Art. 5 - Capitale**

**5.1** Il capitale sociale è di Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero).

Le partecipazioni dei soci possono essere determinate anche in misura non proporzionale ai rispettivi conferimenti, sia in sede di costituzione che di modifiche del capitale sociale.

**5.2** Per le decisioni di aumento e riduzione del capitale sociale si applicano gli articoli 2481 e seguenti del c.c.

In caso di decisione di riduzione volontaria del capitale la stessa può essere attuata unicamente mediante liberazione per i soci dai versamenti ancora dovuti mentre è vietato il rimborso ai soci delle quote pagate.

Salvo il caso di cui all'articolo 2482 ter c.c., gli aumenti del capitale possono essere attuati anche mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi; in tal caso, spetta ai soci che non hanno concorso alla decisione il diritto di recesso a norma dell'articolo 2473 c.c.

**5.3** La società potrà acquisire dai soci versamenti e finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti.

In particolare i finanziamenti con diritto a restituzione della somma versata potranno essere effettuati esclusivamente dai

soci che risultano essere tali da almeno tre mesi e che detengano una partecipazione al capitale sociale pari ad almeno il 2% del capitale nominale quale risulta dall'ultimo bilancio approvato e comunque nei limiti e con le modalità imposti dalla normativa tempo per tempo in vigore in materia di raccolta del risparmio tra il pubblico.

**Art. 6 - Domiciliazione**

Il domicilio dei soci, degli Amministratori, dei Sindaci e del Revisore, se nominati, per i loro rapporti con la società, è quello risultante dal Registro delle Imprese.

**Art. 7 - Attribuzione di particolari diritti a singoli soci**

7.1 Non possono essere attribuiti in favore di uno o più soci particolari diritti riguardanti la distribuzione degli utili.

7.2 Possono invece essere previsti particolari diritti amministrativi attribuiti a singoli soci.

**Art. 8 - Trasferimento delle partecipazioni per atto tra vivi**

8.1 In qualsiasi caso di trasferimento delle partecipazioni, ai soci spetta il diritto di prelazione per l'acquisto.

Il trasferimento delle quote produce effetto verso la società dalla data della sua iscrizione nel Registro delle Imprese.

8.2 Pertanto il socio che intende vendere o comunque trasferire la propria partecipazione dovrà darne comunicazione a tutti gli altri soci mediante lettera raccomandata A/R inviata al domicilio di ciascuno di essi.

La comunicazione deve contenere le generalità del cessionario e le condizioni della cessione, fra le quali, in particolare, il prezzo e le modalità di pagamento.

8.3 I soci destinatari delle comunicazioni di cui sopra devono esercitare il diritto di prelazione facendo pervenire al socio offerente la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata A/R consegnata alle poste non oltre 20 giorni dalla data di spedizione (risultante dal timbro postale) della offerta di prelazione.

La prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente.

Il diritto di prelazione dovrà essere esercitato per l'intera partecipazione offerta.

8.4 Le partecipazioni non possono essere trasferite ad un valore superiore al valore nominale.


**Art. 9 - Morte del socio**

9. Le partecipazioni sono liberamente trasferibili per causa di morte.

**Art. 10 - Recesso**

10.1 Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle decisioni riguardanti:

- a. il cambiamento dell'oggetto della società;
- b. il cambiamento del tipo della società;
- c. la fusione e la scissione della società;
- d. la revoca dello stato di liquidazione;
- e. il trasferimento della sede della società all'estero;



- f. il compimento di operazioni che comportino una sostanziale modifica dell'oggetto della società;
- g. il compimento di operazioni che determinino una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci ai sensi dell'articolo 2468, quarto comma c.c.;
- h. l'aumento del capitale sociale mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi;
- i. la modifica dei diritti individuali dei soci di cui all'art. 2468 c.c., qualora la delibera non sia assunta all'unanimità e il presente statuto lo consenta.
- l. in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

Qualora la società sia soggetta ad attività di direzione e coordinamento ai sensi degli articoli 2497 e seguenti del c.c., spetterà ai soci il diritto di recesso nelle ipotesi previste dall'articolo 2497 - quater c.c..

10.2 Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno.

La raccomandata deve essere inviata entro 30 giorni dall'iscrizione nel registro imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento.

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

L'organo amministrativo è tenuto a comunicare ai soci i fatti che possono dare luogo all'esercizio del recesso entro 20 giorni dalla data in cui ne è venuto esso stesso a conoscenza.

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della società.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni dall'esercizio del recesso, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

#### **Art. 11 - Esclusione**

11.1 Il socio può essere escluso dalla società, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei seguenti casi:

- per il venir meno per qualsiasi motivo delle opere e dei servizi conferiti e/o della garanzia prestata;
- per la sua condanna con sentenza irrevocabile alla reclusione per un periodo superiore ai cinque anni;
- per la sua dichiarazione di fallimento, interdizione, inabilitazione;
- per gravi inadempienze nelle obbligazioni che a lui derivano dalla legge o dal contratto sociale;
- per la sopraggiunta inidoneità a conferire in società l'opera promessa;
- per la mancata partecipazione consecutiva a tre o più deci-

sioni o riunioni assembleari dei soci.

11.2 L'esclusione deve risultare da decisione dei soci. Nel calcolo delle maggioranze non sarà computata la partecipazione del socio la cui esclusione deve essere decisa.

L'organo amministrativo provvederà ai conseguenti adempimenti.

11.3 Per la liquidazione della partecipazione del socio escluso si applicano le disposizioni del successivo articolo 12.

11.4 È esclusa la possibilità di liquidazione mediante riduzione del capitale sociale e pertanto, nel caso in cui risulti impossibile procedere altrimenti alla liquidazione della partecipazione, la società si scioglie ai sensi dell'articolo 2484, comma primo n. 5 c.c. .

11.5 Qualora la società sia composta da due soci, si applica l'ultimo comma dell'art. 2287 c.c.

#### **Art. 12 - Liquidazione delle partecipazioni**

12.1 Nelle ipotesi previste dagli articoli 8, 9 e 10, stante l'obbligo di devoluzione di cui infra, le partecipazioni saranno rimborsate al socio o ai suoi eredi al valore nominale.

12.2 Il rimborso delle partecipazioni deve essere eseguito entro sei mesi dall'evento dal quale consegue la liquidazione.

Il rimborso può avvenire mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni o da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi.

Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o in mancanza riducendo il capitale sociale corrispondentemente, fermo quanto previsto al precedente punto 11.4 per l'ipotesi di esclusione. In questo ultimo caso si applica l'art. 2482 c.c. e qualora sulla base di esso non risulti possibile il rimborso della partecipazione del socio receduto, la società si scioglie ai sensi dell'art. 2484, comma primo n. 5 c.c..

#### **Art. 13 - Unico socio**

13.1 Quando l'intera partecipazione appartiene ad un solo socio o muta la persona dell'unico socio, gli Amministratori devono effettuare gli adempimenti previsti ai sensi dell'art. 2470 c.c..


Quando si costituisce o ricostituisce la pluralità dei soci, gli Amministratori devono depositare la relativa dichiarazione per l'iscrizione nel Registro delle Imprese.

L'unico socio o colui che cessa di essere tale può provvedere alla pubblicità prevista nei commi precedenti.

Le dichiarazioni degli Amministratori al Registro delle Imprese riguardanti la variazione della compagine sociale devono essere effettuate entro trenta giorni decorrenti dall'iscrizione nel Registro delle Imprese degli atti che la producono.

#### **Art. 14 - Soggezione ad attività di direzione e controllo**

14. La società deve indicare l'eventuale propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli Amministratori, presso la sezione del Registro delle Imprese



di cui all'articolo 2497 bis, comma secondo c.c.

#### **Art. 15 - Amministratori**

15.1 La società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in sede della nomina:

- a. da un Amministratore Unico;
- b. da un Consiglio di Amministrazione composto da due a cinque Amministratori, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina;
- c. da due o più Amministratori con poteri congiunti, disgiunti o da esercitarsi a maggioranza.

Qualora vengano nominati due o più Amministratori senza alcuna indicazione relativa alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, si intende costituito un Consiglio di Amministrazione.

15.2 Gli Amministratori possono essere anche non soci.

15.3 Gli Amministratori non possono ricoprire cariche sociali in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche operanti nell'ambito della medesima disciplina o federazione sportiva, se riconosciute dal C.O.N.I., ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva e non possono essere titolari di quote od azioni in altre società ed associazioni sportive nell'ambito della medesima disciplina che gli assicurino il controllo di più società.

Si applica comunque agli Amministratori il divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 c.c.

#### **Art. 16 - Durata della carica, revoca, cessazione**

16.1 Gli Amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dai soci al momento della nomina.

16.2 Gli Amministratori sono rieleggibili.

16.3.1 La cessazione degli Amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

#### **Art. 17 - Consiglio di Amministrazione**

17.1 Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri un Presidente.

17.2 Le decisioni del Consiglio di Amministrazione, salvo quanto previsto al successivo articolo 18, possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

17.3 La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli purché sia assicurato a ciascun Amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli

Amministratori.

Il procedimento deve concludersi entro 10 giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

17.4 Le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli Amministratori in carica, non computandosi le astensioni.

17.5 Le decisioni assumono la data dell'ultima dichiarazione pervenuta nel termine prescritto.

17.6 Le decisioni degli Amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli Amministratori. La relativa documentazione è conservata dalla società.

#### **Art. 18 - Adunanze del Consiglio di Amministrazione**

18.1 In caso di richiesta della maggioranza degli Amministratori e comunque in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente statuto, il Consiglio di Amministrazione deve deliberare in adunanza collegiale.

18.2 In questo caso il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli Amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.

18.3 La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli Amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

18.4 Il Consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia.

18.5 Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengano tutti i consiglieri in carica, i sindaci effettivi e il revisore se nominati.

18.6 Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese con il voto della maggioranza semplice dei membri presenti in consiglio.


18.7 Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal Presidente e dal Segretario, se nominato, che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli Amministratori.

#### **Art. 19 - Poteri dell'organo amministrativo**

19.1 L'organo amministrativo ha tutti i poteri per l'amministrazione della società.

In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli Amministratori.

19.2 Nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, questo può delegare tutti o parte dei suoi poteri ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente. In questo caso si applicano le disposizioni contenute nei commi terzo,



quinto e sesto dell'articolo 2381 c.c.. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'articolo 2475, comma quinto c.c.

**19.3** Nel caso di nomina di più Amministratori, al momento della nomina i poteri di amministrazione possono essere attribuiti agli stessi congiuntamente, disgiuntamente o a maggioranza, ovvero alcuni poteri di amministrazione possono essere attribuiti in via disgiunta e altri in via congiunta. In mancanza di qualsiasi precisazione nell'atto della nomina, in ordine alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, detti poteri si intendono attribuiti agli Amministratori congiuntamente tra loro.

Nel caso di amministrazione congiunta, i singoli Amministratori non possono compiere alcuna operazione, salvi i casi in cui si renda necessario agire con urgenza per evitare un danno alla società.

**19.4** Possono essere nominati direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

**19.5** Qualora l'amministrazione sia affidata disgiuntamente a più Amministratori, in caso di opposizione di un Amministratore all'operazione che un altro intende compiere, competenti a decidere sull'opposizione sono i soci.

#### **Art. 20 - Rappresentanza**

**20.1** L'amministratore Unico ha la rappresentanza della società.

**20.2** In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, la rappresentanza della società spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed ai singoli consiglieri delegati, se nominati.

**20.3** Nel caso di nomina di più Amministratori, la rappresentanza della società spetta agli stessi congiuntamente o disgiuntamente, allo stesso modo in cui sono stati attribuiti in sede di nomina i poteri di amministrazione.

**20.4** La rappresentanza della società spetta ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

**20.5** La rappresentanza della società in liquidazione spetta al liquidatore o al Presidente del Collegio dei liquidatori e agli eventuali altri componenti il Collegio di liquidazione con le modalità e i limiti stabiliti in sede di nomina.

#### **Art. 21 - Compensi degli Amministratori**

**21.1** Agli Amministratori spetta sempre il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio essendo essenziale la gratuità dell'incarico.

Qualora la carica di Amministratore sia assunta da un socio è vietata ogni forma di remunerazione sia diretta che indiretta.

Qualora la Carica di Amministratore sia assunta da un terzo i soci, contestualmente alla nomina, prevedono l'eventuale compenso annuale.



**Art. 22 - Organo di controllo**

22.1 La società può sempre nominare un collegio sindacale, un sindaco unico o un revisore, attribuendo a ciascuno di essi anche la revisione legale dei conti.

22.2 Nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'articolo 2477 c.c., la nomina del collegio sindacale è obbligatoria. In tal caso i soci possono optare per ciascuna delle forme di organo di controllo di cui sopra.

**Art. 23 - Composizione e durata**

23.1 Il collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti. Il Presidente del collegio sindacale è nominato dai soci, in occasione della nomina dello stesso collegio.

23.2 Nei casi di obbligatorietà della nomina, tutti i membri dell'organo di controllo e revisione devono essere revisori contabili, iscritti nel registro istituito presso il Ministero di Giustizia.

23.3 Qualora la nomina dell'organo di controllo o revisione non sia obbligatoria per legge, si applica il secondo comma dell'art. 2397 c.c.

23.4 I membri del Collegio Sindacale, il Sindaco Unico o il Revisore sono nominati dai soci. Essi restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Qualora la nomina dell'Organo di Controllo o di Revisione non sia obbligatoria ai sensi dell'art. 2477 c.c., all'atto della nomina si può prevedere una diversa durata della loro carica.

La cessazione dei componenti dell'Organo di Controllo o Revisione per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui l'organo stesso è stato ricostituito.

23.5 I componenti dell'Organo di Controllo o Revisione sono rieleggibili.

23.6 Il compenso dei componenti dell'Organo di Controllo o Revisione è determinato dai soci all'atto della nomina, per l'intero periodo della durata del loro ufficio.


**Art. 24 - Cause di ineleggibilità e di decadenza**

24.1 Nei casi di obbligatorietà della nomina, non possono essere nominati alla carica di membro dell'Organo di Controllo o Revisione, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 c.c.

24.2 Qualora la nomina dell'Organo di Controllo o Revisione non sia obbligatoria ai sensi dell'art. 2477 c.c., non possono comunque essere nominati e, se eletti, decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 c.c..

24.3 Per tutti i componenti iscritti nei registri dei revisori contabili istituiti presso il Ministero di Giustizia, si applica il secondo comma dell'articolo 2399 c.c..

**Art. 25 - Cessazione dalla carica**



25.1 I membri dell'Organo di Controllo o Revisione possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione dei soci. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.

25.2 In caso di morte, di rinuncia, di decadenza di un componente del collegio sindacale, subentrano i supplenti in ordine di età. I nuovi sindaci restano in carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione del collegio, da adottarsi su iniziativa dell'organo amministrativo, nei successivi trenta giorni. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica. In caso di cessazione del Presidente, la presidenza è assunta, fino alla decisione di integrazione, dal sindaco più anziano di età.

25.3 In caso di morte, di rinuncia o decadenza del Sindaco Unico o del Revisore, qualora la loro nomina sia obbligatoria, si applica l'art. 2477 comma 6 c.c.

#### **Art. 26 - Competenze e doveri dell'Organo di Controllo**

26.1 L'Organo di Controllo e Revisione ha i doveri ed i poteri di cui agli articoli 2403 e 2403-bis c.c. ed esercita il controllo contabile sulla società, nonché, salvo diversa disposizione dei soci, la revisione legale dei conti.

26.2 Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2406, 2407 e 2408, primo comma c.c.

26.3 Il collegio dei sindaci deve riunirsi almeno ogni novanta giorni. Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del collegio sindacale devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il sindaco dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

26.4 I membri dell'Organo di Controllo e Revisione devono assistere alle adunanze delle assemblee dei soci ed alle adunanze del Consiglio di Amministrazione e del comitato esecutivo.

#### **Art. 27 - Decisioni dei soci**

27.1 I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più Amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

27.2 In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a. l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b. la nomina degli Amministratori e la struttura dell'organo amministrativo;
- c. la nomina dei sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale o del revisore;
- d. le modificazioni dello statuto;
- e. la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, nonché l'assunzione di

partecipazioni da cui derivi responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata;

f. le decisioni in ordine all'anticipato scioglimento della società e alla sua revoca; la nomina, la revoca e la sostituzione dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione; le decisioni che modificano le deliberazioni assunte ai sensi dell'art. 2487 primo comma c.c.;

g. la decisione in ordine all'esclusione di un socio.

27.3 Non è necessaria la decisione dei soci che autorizzi l'acquisto da parte della società, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni o di crediti dei soci fondatori, dei soci e degli Amministratori, nei due anni dalla iscrizione della società nel registro delle imprese.

#### **Art. 28 - Diritto di voto**

28.1 Hanno diritto di voto i soci che risultano iscritti nel Registro delle Imprese.

28.2 In ogni caso il voto compete a ciascun socio in misura proporzionale alla sua partecipazione.

28.3 Il socio moroso (o il socio la cui polizza assicurativa o la cui garanzia bancaria siano scadute o divenute inefficaci, ove prestate ai sensi dell'articolo 2466, comma quinto c.c.) non può partecipare alle decisioni dei soci.

#### **Art. 29 - Consultazione scritta e consenso espresso per iscritto**

29.1 Salvo quanto previsto al primo comma del successivo articolo 31, le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

L'individuazione dei soci legittimati a partecipare alle decisioni in forma non assembleare è effettuata con riferimento alle risultanze nel Registro delle Imprese.

29.2 La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.


La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, da parte di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale come previsto al successivo articolo 34.2 del presente statuto.

Il procedimento deve concludersi entro 30 giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

29.3 Le decisioni assumono la data dell'ultima dichiarazione pervenuta nel termine prescelto.

Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

#### **Art. 30 - Assemblea**



30.1 Nel caso le decisioni abbiano ad oggetto le materie indicate nel precedente articolo 28.2 lettere d), e) ed f), nonché in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente statuto, oppure quando lo richiedono uno o più Amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

30.2 L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo anche fuori della sede sociale, purché in Italia.

In caso di impossibilità di tutti gli Amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dal collegio sindacale o dal revisore, se nominati, o anche da un numero di soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.

L'assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro 180 giorni quando particolari esigenze lo richiedano, e comunque con i limiti e le condizioni previsti dalla legge; in quest'ultimo caso peraltro gli Amministratori debbono segnalare nella loro relazione (o nella nota integrativa in caso di bilancio redatto in forma abbreviata) le ragioni della dilazione.

30.3 L'assemblea viene convocata con avviso spedito otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, fax o messaggio di posta elettronica, fatto pervenire agli aventi diritto al loro domicilio.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

30.4 Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli Amministratori ed i sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli Amministratori o i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

#### **Art. 31 - Svolgimento dell'assemblea**

31.1 L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione (nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione) o dall'Amministratore più anziano di età (nel caso di nomina di più Amministratori con poteri disgiunti o congiunti). In caso di assenza o impedimen-

to di questi, l'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

31.2 Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

31.3 L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

In tutti i luoghi audio e o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

#### **Art. 32 - Deleghe**

32.1 Ogni socio che abbia diritto ad intervenire all'assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto non socio per delega scritta, che deve essere conservata dalla società. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante con l'indicazione di eventuali facoltà e limiti di subdelega.

32.2 Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per la seconda convocazione.

32.3 È ammessa anche una delega a valere per più assemblee, indipendentemente dal loro ordine del giorno.

32.4 La rappresentanza non può essere conferita ad Amministratori, ai sindaci o al revisore, se nominati.

#### **Art. 33 - Verbale dell'assemblea**


33.1 Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario, se nominato, o dal Notaio.

#### **Art. 34 - Quorum costitutivi e deliberativi**

34.1 L'assemblea è regolarmente costituita e delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.

34.2 Nel caso di decisione dei soci assunta con consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, le decisioni sono prese con il voto favorevole dei soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.

34.3 Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.



**Art. 35 - Bilancio ed utili**

35.1 Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

35.2 Alla fine dell' esercizio sociale l'organo amministrativo redige, a norma di legge, il bilancio costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa ai sensi dell'art. 2423 e segg. cod. civ. e provvede alle conseguenti formalità.

35.3 Dagli utili netti risultanti dal bilancio, deve essere dedotto il 5% (cinque per cento) da destinare alla riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale.

35.4 È fatto obbligo alla società di reinvestire integralmente gli eventuali utili realizzati per il perseguimento esclusivo delle finalità sportive dilettantistiche. Pertanto la decisione dei soci che approva il bilancio decide sull'impiego degli utili secondo le norme di cui sopra.

È pertanto vietata ogni distribuzione ai soci sia diretta che indiretta di eventuali utili prodotti.

**Art. 36 - Scioglimento e liquidazione**

36.1 Addivenendosi allo scioglimento della società, l'organo amministrativo, salvo i casi in cui non abbia già provveduto l'assemblea, contestualmente all'accertamento della causa di scioglimento convoca i soci perché deliberino, con le maggioranze previste per le modificazioni dello statuto, sulla nomina del Liquidatore e sulle altre decisioni richieste dall'art. 2484 e ss. c.c.

Alla conclusione del procedimento di liquidazione il patrimonio relitto deve essere devoluto ad altri enti che perseguono i medesimi fini sportivi.

**Art. 37 - Clausola compromissoria**

37.1 Tutte le controversie che dovessero insorgere tra la società ed i singoli soci, ovvero tra i soci medesimi, nonché tra la società e gli eredi di un socio defunto o tra questi ultimi e gli altri soci, e che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al contratto sociale, ad eccezione di quelle non compromissibili per legge, saranno deferite al giudizio di un arbitro nominato dal Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società.

L' arbitro deciderà in via rituale e secondo diritto.

Sede del procedimento arbitrale sopra disciplinato sarà la città in cui ha sede la società.

**Art. 38 - Affiliazione, riconoscimento della giurisdizione sportiva e disciplinare**


38.1 La società si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti della Federazione cui essa risulterà affiliata dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità dei predetti enti dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.

**Art. 39 - Disposizioni applicabili**

39.1 Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme previste dal codice civile per le società a responsabilità limitata, all'art. 90 Legge 27 dicembre 2002 n. 289 ed al Decreto Legge 22 marzo 2004 n. 72 (convertito in Legge 128/2004) e loro successive integrazioni o modifiche.

Firmato: Gherardo MAVIGLIA

Claudio CIAFFI Notaio Sigillo



ANNULLATO



Estratto conforme all'originale nei miei atti con annesso allegato, consta di fogli 11 (undici).

Roma, 7 novembre 2016

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp is partially obscured by the signature. The signature is a cursive, stylized name. The stamp is circular and contains text, including "REPUBBLICA ROMANA" at the top and "M. 11" at the bottom. There is a small mark resembling a lowercase 'm' to the right of the signature.

